



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 01/06/2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 84

data: 03/05/2011

**OGGETTO: Ricorso tributario CHIANI S.R.L. contro Comune di Melendugno. Costituzione in giudizio e nomina legale.**

L'anno duemilaundici addi tre del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Poti nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	No
3) BUFANO Fabio	Sì
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	No

Totale 5 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>03.05.2011</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-left: auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Ricorso tributario CHIANI S.R.L. contro Comune di Melendugno. Costituzione in giudizio e nomina legale.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che in data 09.07.2004 la società "CHIANI srl" con sede in Lecce, acquistava dal Fallimento SIFA s.a.s. di Tommasi Caterina con sede in Taviano la piena proprietà del complesso immobiliare sito nel Comune di Melendugno, località Torre Dell'Orso, denominato "Blue Area", censito in catasto al f. 42, partila 1111. categ. D02, rendita catastale € 224.067,41;
- Che in data 06.11.2010 è stato notificato alla società CHIANI s.r.l., l'avviso di accertamento I.C.I. n. 373 del 20.04.2010, relativo all'anno di imposta 2007, dell'importo di € 119.341,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, per omesso versamento dell'imposta per l'unità immobiliare sopra richiamata;
- Che in data 26.11.2010 la società contribuente ha presentato al Comune di Melendugno istanza di annullamento in autotutela dell'atto sopra richiamato, rilevando che l'imposta deve essere calcolata sulle singole unità abitative, iscritte al f. 42, partile 1326 e 1327 di categ. A03 oltre a depositi e locali accatastati in C01 e CO2, come indicato nel decreto di trasferimento immobili del Tribunale di Lecce del 09.07.2004;
- Che questo Comune con atto prot. n. 24152 del 10.12.2010 ha respinto tale istanza in quanto dall'esame del decreto di trasferimento immobili, nonché da un controllo con il catasto urbano, risulta che in data 21.03.1997, accatastamento n. 2071.1/1997, tutti gli immobili di categ. A03, particelle 1326 e 1327 oltre agli immobili C01, C02, indicati nel sopra citato decreto di trasferimento, sono stati fusi in un unico immobile, generando l'unità immobiliare censita al f. 42, part.lla 1111, categ. D02, accorpendo, tra le altre, anche le unità immobiliari (n. 34) realizzate sulle aree urbane identificate col foglio 42, particelle 1317, 1321, 1322, 1323, 1324, che non risultano essere state accatastate singolarmente prima della fusione;
- Che la società era, quindi, a conoscenza del nuovo accatastamento in quanto nel decreto di trasferimento si fa presente che in data 16 novembre 1996, con mappale n. 6090 si accatastava come nuova costruzione l'intero complesso turistico in "Ditta Fallimento SIFA Sas di Tommasi Caterina" con sede in Taviano, come D02 e se ne indicava la rendita di € 224.067,41;
- Che l'Agenzia del Territorio, si presume per mero errore materiale, alla data del nuovo accatastamento avvenuta il 21.03.1997, ha omesso la soppressione di tutte le unità immobiliari distinte in catasto al f. 42, partile 1318, 319, 1320, 1326, 1327, come da richiesta in data 10.07.1996, prot. n. 8751/96, del Consulente tecnico d'ufficio, nominato dai G.D. della procedura fallimentare SIFA, tanto è che in data 06.06.2006, accertasi dell'errore, ha soppresso tutti i fabbricati relativi alle particelle sopra richiamate con la dicitura *"soppressione fabbricato già censito nella maggiore consistenza del fg. 42, part.lla 1111 "-duplicato-*, lasciando inalterato il D02;
- Che con istanza del 11.01.2011, prot. n. 263, la Chiani s.r.l. ha chiesto l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso n. 373/2010;
- Che l'ufficio con raccomandata del 02.202.2011, prot. n. 1929 ha invitato il contribuente a comparire per la definizione del rapporto tributario su indicato, proponendo in sede di contraddittorio, quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Istituto per l'accertamento con adesione, ossia la riduzione o eventualmente l'eliminazione delle sanzioni;
- Che l'accordo non è stato raggiunto e la Ditta ha presentato ricorso alla C.T.P. di Lecce;
- Che nel ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la Chiani s.r.l. fa presente, tra l'altro, che per l'anno di imposta 2005, l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 2720 del 7.11.2007 sulla base degli immobili di categoria A03;
- Che ciò è avvenuto sulla base della dichiarazione I.C.I. presentata dalla stessa Chiani srl in data 09.11.2006 registrata in data 11.01.2006, al numero di prot. 455;
- Che solo in seguito ad accertamenti con il catasto urbano ed all'acquisizione dell'atto di

trasferimento dei beni è emersa una situazione diversa da quella dichiarata, per cui l'ufficio, dall'anno successivo, ha provveduto a rettificare la dichiarazione;

RITENUTO per quanto sopra costituirsi in giudizio per resistere al ricorso presentato dalla Chiani srl e di affidare l'incarico ad un legale per il patrocinio dell'ente;

RITENUTO di incaricare all'uopo l'avv. Eros Capraro del foro di Lecce, nato a Milano il 28.10.1969 C.F.CPRRSE69R28F205H;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136/2009, con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali e le sue successive modificazioni ed integrazioni intervenute con DGC n. 64/2011;

DATO ATTO che sulla base della sopra richiamata deliberazione per l'incarico di cui alla presente (valore da Euro 100.000 ad Euro 260.000) il compenso è pari ad Euro 5.000,00 Iva e Cap inclusi oltre le spese documentate;

#### DELIBERA

DI OPPORSI al ricorso innanzi alla Commissione Tributaria presentato dalla ditta Chiani srl di cui in narrativa;

DI CONFERIRE incarico legale per la costituzione nel giudizio all'Avv. Eros Capraro nato a Milano il 28.10.1969 Codice Fiscale CPRRSE69R28F205H;

DI DARE ATTO che il compenso stabilito ai sensi della Deliberazione G.C. n. 64/2011 è pari ad Euro 5.000,00 Iva e Cap inclusi oltre le spese documentate e che l'impegno di spesa sarà assunto con atto gestionale da parte del responsabile del servizio competente;

DI STABILIRE che la presente deliberazione, avente valore di disciplinare d'incarico, sarà sottoscritta per accettazione dal legale incaricato;

DI DICHIARARE la presentente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 03/05/2011

Il Sindaco  
Dr. Vittorio Potì  
f.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 01/06/2011.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 9907 in data 01/06/2011.

Melendugno, li 01/06/2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli  
f.to all'originale

**ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

[ ] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 03/05/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 01/06/2011.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli  
f.to all'originale